

**STATUTO DELL'ENTE PARITETICO  
ASSISTEDIL - ROVIGO**



<u>ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE</u>	PAG. 2
<u>ARTICOLO 2 - SCOPI STATUTARI</u>	PAG. 2
<u>ARTICOLO 3 - INTERVENTO SUI LUOGHI DI LAVORO</u>	PAG. 4
<u>ARTICOLO 4 - IL SEGRETARIO</u>	PAG. 5
<u>ARTICOLO 5 - ISCRITTI</u>	PAG. 6
<u>ARTICOLO 6 - ENTRATE</u>	PAG. 7
<u>ARTICOLO 7 - PATRIMONIO</u>	PAG. 7
<u>ARTICOLO 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</u>	PAG. 8
<u>ARTICOLO 9 - PRESIDENTE</u>	PAG. 8
<u>ARTICOLO 10 - VICEPRESIDENTE</u>	PAG. 9
<u>ARTICOLO 11 - COMITATO DI PRESIDENZA</u>	PAG. 9
<u>ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	PAG. 10
<u>ARTICOLO 13 - COMMISSIONI D'AREA</u>	PAG. 13
<u>ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE</u>	PAG. 14
<u>ARTICOLO 15 - PERSONALE DELL'ENTE</u>	PAG. 15
<u>ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO</u>	PAG. 15
<u>ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE</u>	PAG. 16
<u>ARTICOLO 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO/CONTROVERSIE</u>	PAG. 17
<u>ARTICOLO 19 - NORME DI RINVIO</u>	PAG. 17

## **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice Civile, tra la Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo ed i sindacati Provinciali di Rovigo: Fe.N.E.A.L./U.I.L., F.I.L.C.A./C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A./C.G.I.L. è costituito l'Ente Paritetico Assistedil, (di seguito denominato Ente), con attività in ambito di formazione professionale, di prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza nell'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affine della Provincia di Rovigo.
2. L'Ente non ha scopo di lucro.
3. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai Contratti ed Accordi Collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., Intersind e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L., la F.I.L.C.A. - C.I.S.L., e la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. nazionali, nonché fra la Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo e la Fe.N.E.A.L. - U.I.L., la F.I.L.C.A. - C.I.S.L., e la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. del territorio della provincia di Rovigo.
4. L'Ente è parte del sistema di Sicurezza Nazionale Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, coordinato dalla COMMISSIONE NAZIONALE COMITATI PARITETICI TERRITORIALI - C.N.C.P.T. e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi Collettivi di cui al presente articolo.
5. L'Ente inoltre fa parte del Sistema Formativo Nazionale di categoria coordinato dal FORMEDIL Nazionale e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai Contratti ed Accordi Collettivi di cui al presente articolo.
6. La costituzione dell'Ente, la sua organizzazione, le sue funzioni, le regole di contribuzione e le attività, sono disciplinate esclusivamente dai Contratti ed Accordi Nazionali di cui al presente articolo e, nell'ambito di questi, dai contratti ed Accordi Collettivi Territoriali.
7. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della Contrattazione Collettiva di cui al presente articolo, non determinano effetti nei confronti dell'Ente.
8. L'Ente può organizzare la propria attività avvalendosi di più sedi.
9. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

## **ARTICOLO 2 - SCOPI STATUTARI**

1. Nell'ambito della formazione professionale l'Ente ha per fini istituzionali, la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, di iniziative di prima formazione per i giovani che

entrano nel settore delle costruzioni di qualsiasi nazionalità, iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L'Ente può inoltre sviluppare attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove di sperimentazione in materie di sicurezza e qualità; l'Ente altresì fornisce consulenze alle proprie imprese iscritte, organizzando anche attività specifiche su richiesta delle stesse.

Nell'ambito della formazione professionale, inoltre, l'Ente svolge altro compito congiuntamente individuato dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente statuto e, nell'ambito degli accordi da esse definiti, dalle Organizzazioni Territoriali di Rovigo ad esse aderenti.

2. Nell'ambito della prevenzione, infortuni e sicurezza sul lavoro, l'Ente ha per fini istituzionali, lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione infortuni, all'igiene sul lavoro, ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti, promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

L'Ente inoltre svolge i corsi di formazione previsti ai sensi delle vigenti leggi per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica e suggerisce l'adozione di iniziative dirette all'attuazione di interventi formativi ed informativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriale) di cui all'art. 18 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 e per i Coordinatori in materia di sicurezza e salute di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494. L'Ente altresì promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute e si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri che potranno essere effettuate da ciascuno delle organizzazioni di cui all'art. 1, dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro e dai lavoratori.

L'Ente effettua con le modalità procedurali di cui al successivo art. 3, interventi sui luoghi di lavoro volti ad accertare la corretta applicazione di norme di sicurezza.

L'Ente inoltre svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626, provvede alla istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti all'interno delle

imprese iscritte e certifica, in funzione delle norme vigenti, la formazione effettuata ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Nell'ambito della formazione professionale e nell'ambito della prevenzione infortuni ed igiene del lavoro l'Ente svolge le proprie attività in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori iscritti ai sensi del successivo art. 5 e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, in favore di ogni altro soggetto interessato. Le attività in favore degli iscritti sono svolte indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. In ordine al perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 l'Ente può procedere alla diffusione di pubblicazioni stampa aventi ad oggetto tematiche relative alla formazione professionale ed alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nel settore delle costruzioni, nonché all'informazione di tutte le attività svolte dalla Cassa Edile Polesana.
5. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19/09/1994 n° 626.
6. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al presente articolo l'Ente si avvale della propria struttura tecnica, di quello della Cassa Edile Polesana, di eventuali consulenti e collaboratori esterni, di altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1, di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

L'Ente potrà inoltre acquisire partecipazioni in Società, Enti, Consorzi, Aziende pubbliche e private aventi finalità analoghe od affini alle proprie.

7. Nel caso in cui l'Ente, per accertate ed obiettive difficoltà, non possa organizzare in proprio le attività che gli competono ai sensi del presente statuto, esse potranno essere affidate, sotto il controllo dell'Ente medesimo, alla Cassa Edile Polesana o ad altro ente paritetico di cui al C.C.N.L. di settore o ad altri organismi appropriati individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

### **ARTICOLO 3 - INTERVENTO SUI LUOGHI DI LAVORO**

1. Per le attività di cui al punto 2 dell'art. 2, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete per l'attuazione degli interventi sui luoghi di lavoro, che sono disciplinate, in via prioritaria come segue:

- a) su espressa richiesta delle Organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1, delle imprese iscritte o dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (anche Territoriali), il Comitato di Presidenza, programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese ed ai lavoratori su specifiche misure di prevenzione da adottarsi concretamente nel singolo luogo di lavoro.
- b) Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici, di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Segretario di cui al successivo art. 4, dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali Rappresentanti delle imprese ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro.
- c) I tecnici incaricati della visita hanno il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulle relazioni dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Segretario.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno avuto esito, il Consiglio di Amministrazione, ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1 ed in caso di gravi violazioni alle autorità competenti.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o precisazioni che fossero ad esse impartite dagli Organi Ispettivi o di Controllo previsti per legge.

#### **ARTICOLO 4 - IL SEGRETARIO**

1. Le funzioni di Segretario verranno svolte da persona la cui designazione verrà effettuata dalle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1 e verrà sottoposta dal Comitato di Presidenza al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

2. Il Segretario, oltre alle funzioni stabilite dall'art. 3, parteciperà, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni delle Commissioni d'area.

## **ARTICOLO 5 - ISCRITTI**

1. Sono iscritti all'Ente, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente statuto, i datori di lavoro e i lavoratori, compresi gli apprendisti, i cui rapporti sono regolati da contratti ed accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni di cui all'art. 1 del presente statuto.
2. Sono inoltre iscritti i datori di lavoro e i lavoratori, compresi gli apprendisti, che applicano diverse contrattazioni collettive di settore, a condizione che si impegnino a rispettare gli obiettivi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo.
3. L'iscrizione all'Ente si realizza secondo le modalità stabilite dallo stesso.
4. Con l'iscrizione all'Ente i datori di lavoro e i lavoratori, compresi gli apprendisti, di cui al comma 1, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi e gli oneri verso l'Ente derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1.
5. Fermo restando l'unitarietà delle prestazioni dell'Ente e dei relativi adempimenti contributivi, l'Ente stesso attuerà sulla base di accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1, aspetti specifici derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati da altre associazioni nazionali di cui all'art 12 co. 5. Fermo restando l'unitarietà delle prestazioni dell'ente e dei relativi adempimenti contributivi, l'Ente attuerà inoltre aspetti specifici derivanti da accordi territoriali stipulati dalle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1, con Organizzazioni Territoriali aderenti ad altre associazioni nazionali di cui al citato all'art. 12 co. 5.
6. Fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, l'iscrizione all'Ente dei datori di lavoro e dei lavoratori inizia con il primo versamento contributivo e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.
7. L'iscrizione del datore di lavoro cessa per i seguenti motivi:
  - per licenziamento di tutti gli operai dipendenti;
  - per chiusura definitiva dell'attività nella provincia di Rovigo;
  - per cessazione dell'attività dell'Ente.
8. L'iscrizione del lavoratore cessa per i seguenti motivi:
  - morte dell'iscritto;

- passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro iscritto ad altro ente simile o esercente una attività diversa da quella edile;
- cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- cessazione dell'attività dell'Ente.

Il rapporto resta sospeso in caso di servizio militare di leva o per richiamo per tutta la durata del servizio stesso.

Per i casi di trasferta, si applicano le disposizioni stabilite dagli accordi sottoscritti dalle Organizzazioni di cui all'art. 1.

## **ARTICOLO 6 - ENTRATE**

1. Le entrate dell'Ente sono costituite da:
  - a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati a livello nazionale e territoriale, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1;
  - b) interessi attivi sui predetti contributi;
  - c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lett. a);
  - d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
  - e) finanziamenti o sovvenzioni Ministeriali, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Privati Nazionali ed Internazionali.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, durante la vita dell'Ente è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **ARTICOLO 7 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
  - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo vengano in proprietà dell'Ente; dalle quote di partecipazione acquisite;
  - b) dagli avanzi di gestione e dalle somme versate a formare speciali riserve di accantonamenti;
  - c) dalle somme che, per qualsiasi titolo, previe eventuali autorizzazioni di legge sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

## **ARTICOLO 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO**

1. Sono organi dell'Ente:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato di Presidenza;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) le Commissioni d'area;
  - e) il Collegio Sindacale.
2. Gli organi dell'Ente sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e territoriali.
3. Gli organi dell'Ente ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 3 ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

## **ARTICOLO 9 - PRESIDENTE**

1. Uno fra i membri nominati dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo ai sensi del successivo art. 12 co. 3 lett. a) assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'Associazione medesima.
2. Il Presidente presiede il Comitato di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte a terzi in giudizio.
3. Il Presidente dura in carica tre anni, fatto salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12 co. 6.
4. Spetta al Presidente:
  - a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione, e presiederne le riunioni;
  - b) sovrintendere, di concerto con il Vicepresidente, alla applicazione dello statuto;
  - c) dare esecuzioni, di concerto con il Vicepresidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio, fra quelli nominati dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo, tutte o parte delle sue funzioni.

6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore, il Presidente resta in carica fino a che la Sezioni Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo non abbia provveduto alla sua sostituzione.
7. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato dietro mandato a firma del Presidente e del Vicepresidente.
8. Al Presidente spetta un compenso annuo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 10 - VICEPRESIDENTE**

1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1 ai sensi del successivo art. 12 co. 3 lett. b) assumerà la funzione di Vicepresidente su designazione delle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori medesimi.
2. Il Vicepresidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12 co. 6.
3. Spetta al Vicepresidente:
  - a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello statuto;
  - b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimenti, il Vicepresidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio, fra quelli nominati dalla Organizzazione Territoriale dei lavoratori di cui all'art. 1, tutte o parte delle sue funzioni.
5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore, il Vicepresidente resta in carica fino a che le Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1 non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
6. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato dietro mandato a firma congiunta con il Presidente.
7. Al Vice Presidente spetta un compenso annuo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 11 - COMITATO DI PRESIDENZA**

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente.
2. Spetta al Comitato di Presidenza di:

- a) sovrintendere all'applicazione dello statuto e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
  - b) curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - c) decidere, in prima istanza, ottenuto il parere obbligatorio delle Commissioni d'area competenti di cui all'art. 13, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, per quanto concerne le attività dell'Ente. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 gg. dalla notifica, innanzi al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva;
  - d) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, da sottoporre all'esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
  - e) predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  - f) definire l'ordine del giorno e le convocazioni dei consigli;
  - g) proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario;
  - h) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
  - i) intrattenere rapporti con terzi a norma dell'Ente.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vicepresidente debbono in ogni caso farsi sostituire agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del consiglio fra quelli nominati rispettivamente dalla Sezione Edili della Associazione Industriali di Rovigo e dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 9 co. 5 e dell'art. 10 co. 4.

## **ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Ente, compiendo atti necessari allo scopo.
2. In particolare, il Consiglio:
  - a) esamina, valuta e predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 1 relativi alla contribuzione ed alle attività, e provvede alla compilazione del bilancio consuntivo;
  - b) delibera ed approva i regolamenti interni dell'Ente;
  - c) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi dell'Ente, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
  - d) stabilisce le modalità relative al versamento dei contributi;

- e) provvede alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dall'Ente ed al patrimonio dello stesso secondo le norme contenute nel presente statuto;
  - f) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi, le attività ed il funzionamento dell'Ente;
  - g) accorda pegni, ipoteche e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici esercizi ipotecari, censuari o nel Gran Libro del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri o amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazioni o cassazioni offre, deferisce ed accetta giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista vende e costruisce immobili per fini statutarie;
  - h) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
  - i) delibera le assunzioni ed i licenziamenti del personale dell'Ente e ne fissa il trattamento economico;
  - j) nomina il Segretario su proposta del Comitato di Presidenza;
  - k) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive delle Commissioni Nazionali Paritetiche di cui all'art. 1 commi 4 e 5;
  - l) delega alle Commissioni d'area di cui al successivo art. 13 ogni altra materia che riterrà ad esse delegabili ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto;
  - m) assegna alle Commissioni d'area ai sensi del successivo art. 13 co. 8, i budget annuali fino a concorrenza dei quali le Commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del co. 3 del medesimo articolo. Tale assegnazione viene effettuata a seguito della valutazione del piano previsionale di cui alla lett. a) del presente comma ed a seguito della valutazione degli obiettivi emersi dalle sessioni territoriali tra le parti sociali previste dal C.C.N.L. e dalle norme integrative provinciali. Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio.
3. Il Consiglio è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:
- a) sei nominati dalla Sezione Edili dell'Associazione degli Industriali di Rovigo;
  - b) sei nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

4. La carica di Consigliere è incompatibile con cariche in organismi simili od altri enti paritetici del settore edile non promananti dalla contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 1.
5. Uno dei posti di cui al co. 3 lett. a) potrà essere coperto da Organizzazioni Territoriali diverse da quelle indicate all'art. 1; che potranno nominare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione sulla base degli accordi intervenuti fra le Associazioni Nazionali e/o Territoriali indicate nell'art. 1 ed a condizione che:
  - a) le Associazioni Nazionali di cui all'art. 1 abbiano accertato con valutazione congiunta che tali diverse Organizzazioni Territoriali aderiscano ad Organizzazioni Nazionali che a titolo solo esemplificativo:
    - abbiano stipulato contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria che prevedono organismi simili;
    - abbiano una effettiva e adeguata rappresentatività nazionale nel settore delle costruzioni edili;
    - impegnino tutti i loro iscritti al rispetto degli obblighi contributivi verso l'Ente;
  - b) le diverse Organizzazioni Territoriali abbiano una adeguata rappresentatività nell'Ente secondo criteri definiti dalle Associazioni Nazionali e/o Territoriali di cui all'art. 1;
  - c) ognuna delle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1 abbia espresso anche sulla base di ulteriori elementi ed aggiuntivi requisiti il proprio gradimento quale condizione necessaria all'ammissione.
6. I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati.  
E' però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione e/o revoca prima dello scadere del triennio. In questo caso, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
7. La carica dei consiglieri è gratuita. Eventuali spese di rappresentanza saranno rimborsate in base alla regolamentazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al bimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesta da tre membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
9. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto, da recarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.  
In caso di eccezionale urgenza, il termine potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi dovranno contenere le indicazioni del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

10. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Nel caso di attuazione del paragrafo 5, per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti.

### **ARTICOLO 13 - COMMISSIONI D'AREA**

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2 co. 1 del presente statuto, l'Ente si avvale di una COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE.
2. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2 commi 2 e 5 e dell'art. 3 del presente statuto, l'Ente si avvale di una COMMISSIONE PREVENZIONE INFORTUNI/SICUREZZA.
3. Attraverso le rispettive Commissioni d'area l'Ente progetta, organizza e promuove ogni attività che, in ordine al raggiungimento dei fini statutari, gli compete negli ambiti di cui ai citati artt. 2 e 3. Le Commissioni d'area, altresì, elaborano e propongono al Consiglio d'Amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente, nell'ambito del mandato ad esse conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi, dalle Organizzazioni Territoriali ad esse aderenti. Le Commissioni d'area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio ai sensi dell'art. 12 co. 2 lett. I).
4. Le Commissioni d'area sono entrambe composte, nel rispetto dei requisiti di bilateralità e pariteticità, da tre componenti designati dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo e da tre componenti designati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.  
I componenti delle Commissioni sono scelti dalle organizzazioni di cui sopra anche fra i consiglieri in carica.
5. All'interno di entrambe le Commissioni d'area, uno dei membri designati dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo, su indicazione di quest'ultima, assume la funzione di Presidente nell'ambito dei Consiglieri in carica.

6. All'interno di entrambe le Commissioni d'area, uno dei membri designati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1, su indicazione di quest'ultime, assume la funzione di Vicepresidente nell'ambito dei Consiglieri in carica.
7. Le sedute delle Commissioni, convocate con avviso scritto, da far pervenire con almeno 5 giorni di preavviso, riportante gli argomenti all'ordine del giorno, sono valide qualora sia presente la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti.
8. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 3 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 co. m).
9. Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione, le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la conformità al mandato ad esse conferito sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

#### **ARTICOLO 14 - COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale (in seguito collegio) è composto da tre membri, di cui due designati rispettivamente dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo e dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.
2. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo, tra le organizzazioni di cui al precedente comma. In mancanza di accordo la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
3. Il Presidente deve essere scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 2404 e 2407 Codice Civile, in quanto applicabili.
5. Il Collegio esamina il bilancio consuntivo dell'Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
6. Il Collegio riferisce al Consiglio le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni.
7. Il Collegio si riunisce senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta.
8. I Sindaci partecipano, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad esse è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione quando non sia previsto da disposizioni di legge.
10. Le competenti Organizzazioni di cui al primo comma, designano inoltre, due Sindaci supplenti (uno l'Associazione Imprenditoriale ed uno le Organizzazioni dei lavoratori) destinati a sostituire, all'occorrenza, i Sindaci effettivi di rispettiva designazione.
11. E' data facoltà alle Associazioni Territoriali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

### **ARTICOLO 15 - PERSONALE DELL'ENTE**

1. L'assunzione del personale dell'Ente è deciso dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
2. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
3. Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.

### **ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell'anno successivo.
2. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza provvede a predisporre il bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni dell'Ente - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
3. Nelle medesime forme previste per il bilancio consuntivo di cui al precedente co. 2, il Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi, predispone un bilancio semestrale di verifica.
4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo e deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

5. Entro 15 gg. dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalla relazione del Presidente e del Collegio Sindacale e correlato in ogni caso dai dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle organizzazioni di cui all'art. 1, deve essere inviato alle Commissioni di cui all'art. 1 commi 4 e 5; deve inoltre essere inviato alla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo ed alle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1 perché si incontrino, al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale. Qualora si verificano, anche in corso di esercizio, condizioni che determinano l'incapacità dell'Ente di perseguire, secondo gli obiettivi definiti dalle parti sociali, i suoi scopi statutari, il Consiglio provvede senza indugio a segnalarlo alle parti sociali stesse.
6. Ricevuto tale verbale, Il Presidente dell'Ente ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.
7. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Presidenza e sottoposto all'esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 co. 2 lett. a), entro un mese dall'inizio dell'esercizio. Tale piano previsionale deve essere trasmesso alla Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo e alle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1, entro il termine di 15 gg. dalla sua approvazione.

#### **ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE**

1. La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra la Sezione Edili dell'Associazione Industriali di Rovigo e le Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 1.
2. Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora l'Ente cessi da ogni attività per disposizioni di legge.
3. In entrambi le ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni Territoriali di cui al co. 1, provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
4. Trascorsi 12 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
5. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

6. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della L. 23/12/1996 n° 662.

INTEGRAZIONE (Delibera C.d.A. n° 7 del 18/12/1998 - Rep. n° 10250 del 11/01/1999  
notaio Dott. Pietro Castellani)

*Visto l'art. 5 della sez. I del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, relativo alla disciplina tributaria degli Enti non commerciali è fatto:*

- a) divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;*
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.*

#### **ARTICOLO 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO / CONTROVERSIE**

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dalle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, e in caso di disaccordo delle Associazioni Nazionali di cui all'art. 1.
2. Per ogni controversia di altra natura è competente il foro di Rovigo.

#### **ARTICOLO 19 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme di legge in vigore.